

**PROPOSTA DI MODIFICA
DELL'ART.116 D.P.R.
n.115/2002**

**ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO PER I
DIFENSORI D'UFFICIO DI DIMOSTRARE DI
AVER ESPERITO LA PROCEDURA DI
RECUPERO DEL CREDITO
PROFESSIONALE**

**CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
AIGA 2020
BOLOGNA 15,16 E 17 OTTOBRE 2020**

***PRESENTATA: DALL'AVV.GREGORIO CASALENUOVO,
PRESIDENTE DI AIGA CATANZARO
CON IL SOSTEGNO E L'APPROVAZIONE DEL
COORDINAMENTO REGIONALE AIGA CALABRIA***



Sezione di Catanzaro
Associazione Italiana Giovani Avvocati

aiga

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Coordinamento Regionale
Aiga Calabria

PREMESSO CHE:

- 1) nel nostro ordinamento la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che a questo principio si ispira la difesa d'ufficio, istituto giuridico tipico del processo penale;
- 2) oltre che dall'art. 97 c.p.p. e 29 disp.att. c.p.p., la difesa d'ufficio è disciplinata, altresì, dall'art. 11 del Regolamento CNF, intitolato "Doveri del difensore d'ufficio", il quale prevede, tra i vari obblighi, al comma 2, che "l'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato: a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio; b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
- 3) al termine dell'incarico, pur sussistendo un obbligo generico in capo all'assistito di pagare l'avvocato per l'attività prestata, in caso di non solvibilità dell'assistito, per i più vari motivi (senza fissa dimora, nullatenente, ecc.), ricade sullo Stato l'onere di retribuire il difensore; tuttavia, come precisato dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, *"l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidate dal magistrato...quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"*;
- 4) la disposizione normativa testé citata non si limita ad una generica prova della insolvenza della persona assistita dal difensore d'ufficio ma pretende la dimostrazione del previo tentativo di recupero giudiziale del credito, mediante l'ottenimento di un titolo e l'esperimento di un tentativo di prima esecuzione forzata;
- 5) nonostante la giurisprudenza riconosca al difensore d'ufficio anche il diritto al pagamento delle spese di recupero del credito, ossia il rimborso dei compensi relativi alla procedura esecutiva esperita e volta alla riscossione dell'onorario (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. n.22579, 10/09/2019), tale procedura appare assai gravosa per il difensore d'ufficio, sia in termini economici che in termini di dispendio di tempo;

CONSIDERATO CHE:

esiste nel nostro ordinamento penale la figura del difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 74 e ss. D.P.R. n.115/2002) e quella del difensore d'ufficio di persona irreperibile (art. 117 D.P.R. n.115/2002), i quali, al termine dell'udienza, della fase e/o del mandato difensivo, possono e devono chiedere la liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n.115/2002, direttamente al magistrato dinanzi al quale hanno svolto la propria attività, con riserva, per lo Stato, di ripetere le somme anticipate, come prevede, per il caso del soggetto irreperibile, il secondo comma dell'art. 117;

RILEVATO CHE:

alla luce della suesposta normativa, non si comprendono le ragioni di questa indebita differenza di trattamento che viola il principio di eguaglianza formale e sostanziale sancito dalla nostra Costituzione all'art. 3;

Tanto premesso, il Congresso Straordinario di Bologna impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler disporre:

L'estensione della normativa riguardante la liquidazione del difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 74 e ss. D.P.R. n.115/2002) e quella del difensore d'ufficio di persona irreperibile (art. 117 D.P.R. n.115/2002) al difensore d'ufficio dinanzi al Tribunale ordinario e alle altre autorità giudiziarie, mediante la sostituzione del testo vigente dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, che attualmente prevede: ***“1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”*** con il seguente testo: ***“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, con riserva per lo Stato di ripetere dalla persona assistita le somme anticipate”***.

Bologna, lì 11.10.2020

Avv. Gregorio Casalenuovo, Presidente AIGA Catanzaro

con il sostegno e l'approvazione del Coordinamento Regionale Aiga Calabria, nella persona della Coordinatrice Avv. Caterina Giuliano